

Codice XST011

D.D. 15 febbraio 2018, n. 234

Reg (CE) 1698/2005 Misura 211 "Indennita' compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane" Ditta Pons Pietro Davide CUAA PNSPRD58C19E758R. Recupero dei premi percepiti maggiorati delle relative sanzioni applicate. Campagna 2012 e 2013.

Premesso che

- la ditta Pons Pietro Davide, a seguito della presentazione delle domande di cui alla Mis 211 del Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007-2013 relative alle campagne 2012 e 2013 aveva percepito premi per un ammontare complessivo di euro 4.687,32;
- nell'ambito della "Operazione Bonifica" condotta dalla Guardia di Finanza, nucleo di Polizia Tributaria Torino, Gruppo Tutela spesa pubblica, Sezione Frodi Comunitarie, veniva contestato alla ditta beneficiaria l'esistenza di irregolarità sui titoli legittimanti la conduzione relativamente ad alcune superfici ammesse a premio;
- su specifica richiesta di ARPEA si procedeva alla riapertura e revisione delle istruttorie;
- a seguito del ricalcolo dei premi spettanti si accertava la somma indebitamente percepita, per singola campagna, maggiorata della relativa sanzione applicata;
- ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., si comunicava, con Raccomandata A/R in data 28/12/2017, alla ditta Pons Pietro Davide l'avvio del procedimento di recupero dei premi percepiti, maggiorati delle relative sanzioni applicate, per un importo complessivo di euro 15.087,32;
- in data 19/01/2018 la ditta Pons Pietro Davide presentava le controdeduzioni entro i termini previsti dalla normativa su richiamata.

Considerato che:

- i rispettivi bandi di riferimento, al paragrafo relativo alle "condizioni di ammissibilità e requisiti", stabiliscono *"L'indennità è concessa per ettaro di SAU ad agricoltori che: [...] possiedano un titolo di conduzione valido ai sensi di legge per l'intera annualità di impegno per tutti i terreni oggetto di domanda"*;
- dal rapporto della Guardia di Finanza risulta un elenco di particelle, inserite nelle domande, su cui sono state riscontrate irregolarità relative ai titoli legittimanti la conduzione;
- la disposizione del D.M. 1922 del 20/03/2015, art. 9 comma 5, dispone: *"Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiali per l'ottenimento degli aiuti"*;
- l'irregolarità riscontrata è frutto di un comportamento non intenzionale né fraudolento, si ritiene di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate delle relative sanzioni applicate;
- l'art. 5 del Regolamento (UE) n. 65 del 27/01/2011 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale), al 1° comma dispone che: *"In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2. [...]"*;
- l'art. 2 del Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 che modifica l'art. 5, paragrafo 2, primo comma del su indicato Regolamento (UE) n. 65 del 27/01/2011, dispone: *"Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti"*;
- la circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, in esecuzione del reg. (UE) n. 937/2012, determina gli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare

presso i beneficiari dei regimi di sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Rilevato che:

- dalle controdeduzioni non si rilevano elementi sufficienti e/o idonei ad un riesame delle contestazioni di cui al provvedimento di avvio del procedimento;
- ai sensi del “Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite” approvato da ARPEA con DD 218 del 23/11/2016 sussistono i presupposti per disporre il recupero dei premi indebitamente percepiti, maggiorati delle relative sanzioni applicate;
- ai sensi del Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012, nonché della circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, nel caso di specie, gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento indicato all’agricoltore nel presente provvedimento che è pari a 60 giorni dalla data della comunicazione;
- l’art. 33 del D.Lgs. 228 del 18/05/2001 stabilisce, tra l’altro, che le erogazioni di sostegni comunitari sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenuti, da parte degli organismi di accertamento, notizie di indebite percezioni, finché i fatti non siano definitivamente accertati e pertanto si debba comunicare all’ARPEA il presente atto, per gli adempimenti di propria competenza.

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20/09/2005, del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Programma di sviluppo rurale del Piemonte 2007/2013, adottato con D.G.R. n. 44-7485 del 19/11/2007 ed approvato con Decisione della Commissione n. C(2007) 5944 del 28/11/2007;
- la DGR n. 27-3502 del 27/02/2012 di apertura dei termini per la presentazione delle domande per la concessione dell’indennità compensativa per l’anno 2012 agli agricoltori operanti nelle zone classificate montane del Piemonte, secondo le modalità descritte alla Misura 211 del Piano di sviluppo rurale 2007-2013;
- la DD n. 647 del 19/03/2012 di apertura domande per la campagna 2012;
- la DD n. 639 del 13/03/2013 di apertura domande per la campagna 2013;
- il Regolamento (CE) n. 1975 del 07/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (CE) 65 del 27/01/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- il Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 che modifica i regolamenti (CE) n.1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17/12/2013 del parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11/03/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili a pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- la L.R. n. 35 del 13/11/2006, che trasforma l'Organismo Pagatore Regionale FINPIEMONTE SPA in Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

- il Decreto del MIPAAF n. 1003, del 25/01/2008, che riconosce ARPEA quale Organismo Pagatore ai sensi del Regolamento (CE) n. 885 della Commissione del 21/06/2006;

- il Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite approvato da ARPEA con DD n. 218 del 23/11/2016;

- il Regolamento (UE) n. 937 del 12/10/2012 della Commissione, che modifica i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 per quanto riguarda il metodo per la determinazione degli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del sostegno allo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio e del sostegno al settore vitivinicolo di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

- la circolare AGEA di Coordinamento ACIU. 2012.454 del 19/11/2012, in esecuzione del reg. (UE) n. 937/2012, determina gli interessi da applicare agli importi indebitamente erogati da recuperare presso i beneficiari dei regimi di sostegno allo sviluppo rurale di cui al reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Dato atto che la presente Determinazione dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio regionale e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista la L.R. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

visti gli articoli 17 e 18 della L. R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

vista la legge 241/90 e s.m.i. nonché la L.R. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il D.lgs n. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

- 1) ai sensi del "Manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite ARPEA", di attivare la procedura di recupero dei premi indebitamente percepiti, maggiorati delle relative sanzioni applicate, che corrispondono a euro 7.618,10 per l'anno 2012 e a euro 7.469,22 per l'anno 2013 per un totale complessivo di euro 15.087,32,;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPEA, per i successivi adempimenti di propria competenza.

La ditta Pons Pietro Davide deve restituire la somma indebitamente percepita, maggiorata delle relative sanzioni applicate, entro 60 giorni dalla notifica della presente determinazione. Il versamento deve avvenire tramite bonifico su conto corrente relativo al Fondo FEAGA / FEASR

della Tesoreria di ARPEA e cioè di UNICREDIT Banca S.p.A., via Garibaldi n. 2, Torino, cod. IBAN: IT/37/N/02008/01044/000041266070, indicando, oltre al nome e cognome o alla ragione sociale del versante, la causale: *“Restituzione dei premi relativi alla Misura 211 – Indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane - Annualità 2012 e 2013 - importo totale euro 15.087,32=”*.

A seguito della restituzione deve essere trasmessa, allo scrivente Settore, copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento della somma dovuta entro il termine riportato (60 giorni), ARPEA avvierà il procedimento di recupero coattivo della stessa, applicando gli interessi di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 e s.m.i., sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

IL DIRIGENTE
dott. Vittorio BOSSER PEVERELLI